

## REGOLAMENTO (CE) N. 2612/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 298/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round (GATT), il regime all'importazione per i pomodori e le zucchine è stato modificato;

considerando che l'articolo 25 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del

Marocco prevede che in caso di modifica della normativa esistente, la Comunità può modificare, per i prodotti oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso;

considerando che la Comunità ha concordato con il Regno del Marocco l'adattamento del predetto regime in base ad un accordo sotto forma di scambio di lettere<sup>(3)</sup>;

considerando che con il regolamento (CE) n. 298/95, la Commissione ha adattato il regime all'importazione di pomodori e zucchine nella Comunità europea originari del Marocco e da esso provenienti a quanto è stato convenuto nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco; che in conformità di tale accordo è opportuno fissare, per il periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e il 31 marzo 1996, il quantitativo di 130 000 t di pomodori che possono beneficiare di una riduzione del dazio specifico addizionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94, la tabella relativa al numero d'ordine 09.1117 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in tonnellate)	Dazio contingente (in %)
09.1117	0702 00 15	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	0702 00 20	— dal 15 novembre 1994 al 30 aprile 1995	95 365	0
	0702 00 45	— dal 15 novembre 1995 al 30 aprile 1996	96 208	0
	0702 00 50	— dal 1° gennaio al 31 marzo 1995	81 006 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	—
		— dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996	130 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	—

(1) Il prezzo di entrata a partire dal quale il dazio specifico addizionale previsto nella lista delle concessioni della Comunità al GATT è ridotto a 0 è pari a 560 ECU/t.

(2) Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata di 560 ECU/t, il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di questo prezzo di entrata. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % dal prezzo di entrata di 560 ECU/t, si applica il dazio doganale specifico consolidato al GATT.

(1) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 6.

(3) GU n. L 48 del 3. 3. 1995, pag. 22.